

LETTERA CIRCOLARE

MINISTERO DELL' AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

Roma, 7 agosto 1976

Direzione Generale
della Produzione Agricola

Divisione IV - Mezzi di Produzione
Prot. N. 40644

OGGETTO : Legge 20.4.76,
n. 195 - Registri varietà specie
orticola

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI OPERATORI SEMENTIERI
CO153 - R O M A
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTITUITORI RAZZE VEGETALI
CO153 - R O M A
- ALLA FEDERAZIONE ITALIANA CONSORZI AGRARI
CO185 - R O M A
- ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'ORTICOLTURA
84100 - S A L E R N O
- ALL'ISTITUTO REGISTRI VARIETA'
CO198 - R O M A
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI SEMENTIERI ITALIANI
29023 - F A R I N I D' O L I O

La G.U. n. 124 del 12 maggio 1976 pubblicata la legge n. 195 del 20 aprile 1976 concernente modifiche ed integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 sulla disciplina dell'attività sementiera.

Con tale legge si viene tra l'altro a completare l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico delle norme della direttiva del Consiglio della C.E.E. 70/458 relativa alla commercializzazione delle sementi di specie ortive.

Infatti talune norme dell'indicata direttiva vennero già inserite nella legge 1096/71 e nel D.P.R. 8.10.1973, n. 1065 quali l'obbligo di commercializzare le sementi in confezioni chiuse, caratteristiche merceologiche minime (germinabilità e purezza) ecc.

Tra le recenti disposizioni, quella che appare di maggiore rilevanza, anche per le conseguenze di ordine operativo che ne discendono, è rappresentata dall'obbligo di istituire un registro delle varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali "sementi standard" che costituiscono la parte preponderante delle sementi di specie orticole attualmente commercializzate.

L'obbligo è stato soddisfatto con apposito D.M. in data 17.7.1976 in corso di pubblicazione nella G.U.

Trattandosi di materia nuova e per certi aspetti dalle caratteristiche peculiari, si ritiene opportuno precisare le modalità, i criteri ed i termini cui dovranno attenersi gli operatori, per richiedere l'iscrizione di una varietà ai registri, o l'Istituto del Registro della varietà del prodotto sementieri per proporre allo scrivente l'iscrizione.

Intanto giova ricordare che i registri delle varietà delle specie ortive - a norma dell'art. 4 della legge 195 in argomento - sono suddivisi :

- a) secondo le varietà le cui sementi possono essere certificate in quanto "sementi di base" o "sementi certificate" o controllate in quanto "sementi standard" ;
- b) secondo le varietà, le cui sementi possono essere controllate soltanto quali "sementi standard".

Perchè le varietà possano essere iscritte nel primo registro è necessario che la domanda venga presentata dal costitutore o dal suo avente causa, ovvero dal responsabile della conservazione in purezza.

za della varietà medesima.

L'iscrizione, in armonia al disposto dell'art. 19 della legge 1096/71 è subordinata, come per le specie agrarie, dall'esito delle prove colturali ufficiali da compiersi per almeno due anni a spese del richiedente (art. 2 ultimo comma legge 195/76).

Tali prove hanno lo scopo di accertare se la varietà da iscrivero si differenzi, per uno o più caratteri importanti dalle altre e se posseggia i requisiti di omogeneità e stabilità.

Per l'iscrizione delle varietà al registro b) (standard) cui si è fatto cenno, saranno presi in considerazione, ai sensi dell'art. 5 i risultati di esami non ufficiali e le cognizioni pratiche acquisite durante la coltivazione. L'iscrizione delle varietà al registro è comunque subordinata alla presenza dei requisiti di differenziabilità ed omogeneità.

La disposizione meno rigorosa per l'iscrizione delle varietà al catalogo b) discende dalla normativa comunitaria che, fine all'1.7.1977 consente agli Stati membri di iscrivero le varietà standard avvalendosi anche di esami non ufficiali e di altre cognizioni come sopra specificato.

Ai fini dell'iscrizione nel registro b) (standard) occorre distinguere:

- 1 - varietà notoriamente conosciute alla data dell'1.7.70 e per le quali non è richiesto il mantenimento mediante selezione conservatrice; la domanda può essere fatta da chiunque ne abbia interesse, o da eventuali responsabili, qualora il mantenimento in purezza sia necessario al fine di consentire la menzione sul cartellino del produttore, apposto sulle confezioni delle sementi standard, dell'esistenza di una selezione conservatrice;
- 2 - altre varietà per le quali, com'è noto, è richiesto il mantenimento mediante selezione conservatrice; la domanda deve essere presentata dal o dai responsabili di detta selezione.

La domanda di iscrizione ai registri va diretta all'Istituto dei Registri delle varietà dei prodotti sementieri e deve contenere le indicazioni ed essere corredata dei documenti elencati nell'art. 15 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, escluse le notizie di cui al punto g) per tutte, e quelle ai punti c), e) ed f) per le varietà per le quali non è richiesto il mantenimento in purezza.

La documentazione da unire alla domanda di iscrizione delle varietà note fino all'1.7.1970 potrà essere costituita da idonee pubblicazioni, da estratti di più cataloghi di produttori e da ogni altro utile documento inteso ad evidenziare le caratteristiche connesse ai prescritti requisiti di differenziabilità, omogeneità e stabilità. La documentazione fornita potrà essere integrata, se nel caso, da elementi descrittivi della varietà.

La domanda d'iscrizione delle varietà note fino all'1.7.1970 può essere presentata anche cumulativamente per tutte le varietà appartenenti alla stessa specie.

Si fa riserva di stabilire le somme da versarsi all'Istituto dei registri delle varietà dei prodotti sementieri a titolo di rimborso spese per l'esame delle prove e degli accertamenti da compiere, ed a copertura degli oneri che dovrà sostenere in via straordinaria per i solleciti adempimenti connessi all'organizzazione ed all'impianto del registro delle varietà standard.

Per l'iscrizione delle varietà agli istituendi registri, verranno seguite le procedure per l'iscrizione delle varietà nel registro delle specie di piante agrarie.

Si fa presente, infine, che la richiesta di iscrizione di una varietà nel registro delle varietà le cui sementi possono essere commercializzate solo come sementi standard, non preclude la possibilità di chiedere successivamente l'iscrizione della stessa varietà nel registro di cui al punto a) sopra indicato.

Qualora si rendessero necessarie, verranno forniti ulteriori precisazioni e chiarimenti.